



# REGOLAMENTO

## PER LE NOMINE



---

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

# REGOLAMENTO

## PER LE NOMINE

approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 24/7/2020

modificato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 28/10/2024

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA  
*REGOLAMENTO PER LE NOMINE*

---

<i>ART. 1 PROCEDURA DI DESIGNAZIONE ORGANO DI INDIRIZZO</i>	<i>5</i>
<i>ART. 2 PROCEDURA DI NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>7</i>
<i>ART. 3 PROCEDURA DI NOMINA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE</i>	<i>9</i>
<i>ART. 4 PROCEDURA DI NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</i>	<i>10</i>

**Art. 1**

*Procedura di designazione Organo di Indirizzo*

1. Il Presidente della Fondazione, almeno cinque mesi prima della scadenza del termine del mandato dei componenti, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica di un componente per cause diverse dalla scadenza naturale del mandato, provvede a richiedere le designazioni di spettanza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento che dia certezza di ricezione, agli enti cui compete la designazione ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci, indicando i requisiti richiesti dallo Statuto nonché gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti professionali richiesti (art.19 dello Statuto), in modo tale che la composizione dell'Organo di Indirizzo tenga adeguatamente conto dei settori e delle attività della Fondazione. Tali ambiti sono definiti mediante delibera dell'Organo di Indirizzo prima dell'avvio della procedura di designazione. Con la medesima delibera l'Organo di Indirizzo definisce i criteri mediante i quali garantire l'equilibrio di genere nella composizione dell'Organo di Indirizzo, ad esempio stabilendo percentuali e/o numeri minimi preordinati a garantire tale obiettivo.

2. Le designazioni devono pervenire nei termini stabiliti dallo Statuto (art.20) unitamente a:

- dettagliato curriculum vitae;
- dichiarazione sottoscritta attestante l'effettivo possesso dei requisiti richiesti;
- dichiarazione attestante l'impegno di cui all'art.11 dello Statuto a non candidarsi, nei 12 mesi successivi alla cessazione della carica, per l'assunzione degli incarichi indicati nel medesimo articolo.

3. Nel caso in cui il potere di designazione sia attribuito ad un singolo ente, questo deve far pervenire all'Organo di Indirizzo i nominativi designati, trasmettendo in allegato il provvedimento dell'organo statutariamente competente; nel caso in cui la designazione competa ad un organo collegiale, deve essere trasmessa copia della deliberazione debitamente sottoscritta.

4. Nel caso in cui il potere di designazione sia attribuito congiuntamente a più enti, questi devono far pervenire all'Organo di Indirizzo i nominativi designati con la maggioranza dei votanti. Gli enti partecipanti alla designazione dovranno comunicare la stessa alla Fondazione trasmettendo in allegato il verbale della seduta da cui risulti che tutti gli enti competenti siano stati invitati alla seduta di designazione, la partecipazione alla stessa almeno della metà più uno degli enti, l'individuazione dell'ente delegato a comunicare i risultati alla Fondazione, l'avvenuta designazione con il rispetto della maggioranza di voto sopra prevista, nonché la sottoscrizione del verbale in questione da parte degli enti partecipanti alla seduta.

5. Qualora la stessa persona venga designata nell'ambito di più terne, il Presidente della Fondazione chiede, agli enti la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale, di provvedere, entro il termine di quindici giorni, alla sostituzione del nominativo indicato in più terne.

6. La preliminare verifica formale delle designazioni pervenute circa la completezza della documentazione fornita ed il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e

dal presente Regolamento è effettuata da una Commissione per le nomine, composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e da tre membri dell'Organo di Indirizzo nominati dallo stesso Organo. Il Direttore ed il Vice Direttore della Fondazione (in presenza di più Vice Direttori quello indicato dalla suddetta delibera dell'Organo di Indirizzo) partecipano senza diritto di voto alle riunioni della Commissione che, con apposita delibera, attribuisce ad uno di essi, o ad altro dipendente della Fondazione, la funzione di Segretario verbalizzante. Nel caso in cui, a seguito della predetta verifica, emergano il difetto dei requisiti in capo a taluno dei soggetti designati o altre irregolarità formali, la Commissione rifiuta la designazione, dandone tempestivo avviso all'ente designante, oppure, ove possibile, provvede a richiedere la relativa regolarizzazione nel termine di quindici giorni dalla data della richiesta.

7. Qualora da parte degli enti competenti per la designazione si ometta la stessa nel rispetto del termine assegnato, il Presidente della Fondazione richiede tempestivamente al Prefetto di Lucca di provvedere alle designazioni in via surrogatoria nei successivi trenta giorni.

8. Constatata la correttezza formale delle designazioni e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, la Commissione per le nomine predispose una relazione per le determinazioni dell'Organo di Indirizzo.

9. Scaduto il termine assegnato per le designazioni da parte degli enti competenti, il Presidente convoca senza indugio l'Organo di Indirizzo, il quale procede alle relative nomine.

10. L'Organo di Indirizzo procede distintamente alla nomina dei componenti designati dall'Assemblea dei Soci ed alla votazione nell'ambito delle terne di candidati indicati dagli altri enti designanti.

11. Con riferimento a queste ultime, si procede alla votazione di ciascuna terna con le modalità previste dall'art.22 dello Statuto; ciascun componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere un solo voto per ciascuna terna. Qualora, ad esito della prima votazione, nessun candidato della terna posta in votazione abbia ottenuto la maggioranza prevista dall'art.22 dello Statuto, si procederà, nella medesima seduta, ad una seconda votazione limitata ai due candidati che risultino aver ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità, sarà posto in votazione il candidato più anziano d'età. Alla seconda votazione è considerato eletto il candidato che risulti aver ottenuto il più elevato numero di voti; in caso di parità è considerato eletto il candidato più anziano d'età.

12. Successivamente alla nomina, il Presidente della Fondazione ne dà comunicazione ai soggetti designanti nonché agli interessati, attribuendo a questi ultimi un termine non superiore a sette giorni dalla data della nomina per esprimere la propria accettazione; in caso di mancata accettazione il Presidente provvede alla ripetizione della procedura di designazione interessando gli enti competenti.

13. I nominativi delle persone nominate, corredati di curriculum, sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

14. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, le procedure di nomina sono effettuate dal Collegio dei Revisori, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

**Art. 2**

*Procedura di nomina Consiglio di Amministrazione*

1. A norma degli artt.21 e 23 dello Statuto, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, spetta all'Organo di Indirizzo, il quale vi provvede nel modo seguente:

- a) stabilisce in primo luogo il numero dei Consiglieri da nominare;
- b) individua un numero di profili corrispondente al numero dei Consiglieri da nominare e stabilisce per ciascun profilo, in accordo con l'art. 24 dello Statuto, le competenze professionali e i requisiti personali richiesti. Questi ultimi attengono, in particolare anche se non in via esclusiva, alla rappresentanza territoriale e a quella delle categorie economiche e/o sociali. Nel far ciò, l'Organo di Indirizzo tiene conto in particolare:
  - i. dei settori d'intervento rilevanti ed ammessi scelti tempo per tempo dalla Fondazione;
  - ii. delle professionalità e delle competenze necessarie per un'efficiente gestione del patrimonio della Fondazione;
  - iii. delle modalità in base alle quali garantire l'equilibrio di genere nella composizione del Consiglio di Amministrazione, ad esempio stabilendo percentuali e/o numeri minimi preordinati a garantire tale obiettivo.

2. L'Organo di Indirizzo può omettere di individuare un profilo inerente i settori d'intervento rilevanti ed ammessi scelti tempo per tempo dalla Fondazione, qualora ritenga che lo stesso sia già adeguatamente presidiato mediante le professionalità e le competenze già presenti negli organi gestionali delle eventuali Fondazioni di scopo e società strumentali della Fondazione.

3. Almeno tre mesi prima della riunione prevista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'Organo di Indirizzo è tenuto a riunirsi al fine di procedere alle attività di cui ai precedenti punti a) e b).

4. Almeno quattro membri dell'Organo di Indirizzo possono presentare un elenco di candidati in numero corrispondente ai Consiglieri da nominare ai sensi del precedente punto a). Nel redigere tale elenco deve tenersi conto di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto in merito alle cause generali di incompatibilità ed ineleggibilità. L'elenco deve altresì essere corredato dai curricula dei candidati proposti, dalle dichiarazioni su come risolvere precedentemente all'assunzione della carica eventuali situazioni di incompatibilità di cui allo stesso art. 11 dello Statuto nonché da una sintetica relazione che contenga le valutazioni effettuate, con particolare riguardo alla necessità di garantire la rispondenza di ciascun elenco ai criteri di cui alle precedenti lett. i), ii) e iii). Nella composizione di ciascun elenco ad ogni profilo come sopra individuato deve essere associato uno ed un solo candidato in possesso delle caratteristiche di cui al precedente punto b). Ciascun membro dell'Organo di Indirizzo può sottoscrivere un solo elenco pena

la non validità della propria sottoscrizione a sostegno di quello pervenuto successivamente al primo. Un candidato può essere inserito in uno o più elenchi. Non è valida la sottoscrizione di un membro dell'Organo di Indirizzo all'elenco che lo annoveri tra i candidati.

5. Nel rispetto del principio di trasparenza e al fine di raggiungere un'opportuna condivisione, gli elenchi di candidati, che i membri dell'Organo di Indirizzo hanno in animo di presentare devono essere illustrati e analizzati nel corso di una o più riunioni dell'Organo stesso, da tenersi prima della presentazione degli elenchi di cui al comma successivo.

6. Ciascun elenco deve pervenire alla Commissione per le nomine di cui all'art.1, comma 6, del presente regolamento entro un congruo termine, e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente alla riunione prevista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

7. In caso di mancata presentazione di elenchi entro il termine di cui al comma precedente, il Presidente deve procedere ad una consultazione dei membri dell'Organo d'Indirizzo e presentare alla Commissione per le nomine, entro un congruo termine precedente la data della riunione prevista per le nomine, un elenco di candidati compilato nel rispetto delle indicazioni di cui ai paragrafi precedenti e sottoscritto da almeno quattro membri dell'Organo di Indirizzo.

8. La Commissione per le nomine, nei dieci giorni successivi alla trasmissione degli elenchi, procede alla propria valutazione di ammissibilità ai sensi dell'art.1, comma 6. Ove rilevi carenze nella documentazione fornita e/o il mancato rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Presidente della Fondazione si attiva prontamente nei confronti dei rispettivi sottoscrittori al fine di sanare o rimuovere, se possibile, le anomalie riscontrate. Nel caso in cui invece sia rilevata la mancata corrispondenza tra i requisiti di una o più candidature e i profili professionali ad esse associati, il Presidente della Fondazione svolge una consultazione tra i sottoscrittori dell'elenco finalizzata a sanare tali incongruenze.

9. Nel caso in cui:

- (i) l'azione del Presidente di cui al comma precedente non abbia esito positivo;
- (ii) un elenco già illustrato all'Organo sia presentato alla Commissione per le nomine emendato per qualsiasi ragione;
- (iii) ricorra la fattispecie di cui al comma 7;

il Presidente convoca, senza indugio, un'apposita riunione dell'Organo di Indirizzo per le decisioni del caso. In assenza di anomalie e/o carenze degli elenchi pervenuti o di superamento degli impedimenti riscontrati, la Commissione redige un verbale, corredato degli elenchi presentati e completo delle candidature suddivise per profili, che mette a disposizione dei membri dell'Organo di Indirizzo almeno cinque giorni prima della riunione prevista per le nomine.

10. Successivamente, nella seduta all'uopo convocata, l'Organo di Indirizzo provvede ad effettuare le nomine con votazione a scrutinio segreto. Ciascun membro dell'Organo può votare un solo elenco. Sono eletti Consiglieri i candidati dell'elenco che ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità e/o di mancato raggiungimento del quorum deliberativo la nomina si intende non

effettuata. Nel tentativo di far confluire la maggioranza dei voti su un elenco, il Presidente può decidere se procedere ad ulteriori votazioni (massimo due). Qualora permanga la situazione di impasse procedurale, il Presidente esorterà i membri dell'Organo di Indirizzo a presentare eventualmente ulteriori o diversi elenchi da sottoporre alla successiva apposita riunione dell'Organo stesso, da convocare senza indugio, avente all'ordine del giorno la nomina del Consiglio.

11. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di singoli Consiglieri, l'Organo di Indirizzo seguirà la stessa procedura e le stesse modalità di cui ai commi precedenti. Il termine di cui al comma 3 è ridotto a trenta giorni e quello di cui al comma 6 a quindici giorni.

### **Art. 3**

#### *Procedura di nomina Presidente e Vice Presidente della Fondazione*

1. Nella medesima seduta in cui è avvenuta l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione l'Organo di Indirizzo provvede ad eleggere il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione procedendo con due votazioni separate e consequenziali a scrutinio segreto tra i Consiglieri eletti che, con riferimento alla sola elezione del Presidente, non abbiano ancora compiuto 75 anni di età anagrafica. Ciascun componente dell'Organo può esprimere un'unica preferenza. Qualora, ad esito della prima votazione, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prevista dall'art. 22, comma 7, dello Statuto, si procederà, nella medesima seduta, ad una seconda votazione:

- tra i medesimi candidati se questi siano risultati in numero minore o uguale a due;
- limitata ai due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti se questi siano risultati più di due; in caso di parità, sarà posto in votazione il candidato più anziano d'età.

2. In sede di seconda votazione è considerato eletto Presidente il candidato che risulti aver ottenuto il più elevato numero di voti. In caso di eventuale parità è considerato eletto il candidato più anziano d'età.

3. Terminata la procedura di elezione del Presidente, si procede senza indugio all'elezione del Vice Presidente con votazione a scrutinio segreto tra i rimanenti Consiglieri. Ciascun membro dell'Organo può esprimere un'unica preferenza. Qualora, ad esito della prima votazione, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prevista dall'art. 22, comma 7, dello Statuto, si procederà, nella medesima seduta, ad una seconda votazione:

- tra i medesimi candidati se questi siano risultati in numero minore o uguale a due;
- limitata ai due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti se questi siano risultati più di due; in caso di parità, sarà posto in votazione il candidato appartenente al genere meno rappresentato ovvero il più anziano d'età a parità di genere.

4. In sede di seconda votazione è considerato eletto Vice Presidente il candidato che risulti aver ottenuto il più elevato numero di voti. In caso di eventuale parità è considerato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato ovvero il più anziano d'età a parità di genere.

5. Nell'eventualità che le cariche di Presidente e/o Vice Presidente diventassero, per qualsiasi motivo, vacanti, si applica il comma 10 dell'articolo 2 e successivamente la procedura di nomina di cui al presente articolo 3.

**Art. 4**

*Procedura di nomina Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Almeno quattro membri dell'Organo di Indirizzo possono presentare, secondo le modalità di volta in volta stabilite dall'Organo di Indirizzo, entro cinque giorni dalla riunione prevista per le nomine, un elenco contenente cinque candidature, corredato dai rispettivi curricula, di cui tre alla carica di Sindaco effettivo e due alla carica di Sindaco supplente.

2. Ciascun candidato deve possedere i requisiti previsti dall'art.28 dello Statuto e può essere inserito in uno o più elenchi.

3. Nella compilazione degli elenchi deve essere rispettata, almeno con riferimento ai candidati alla carica di Sindaco effettivo, la presenza del genere meno rappresentato.

4. In caso di mancata presentazione di elenchi, il Presidente della Fondazione, sentito il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, presenta entro la data della riunione prevista per le nomine, un elenco di candidati compilato nel rispetto delle indicazioni di cui ai paragrafi precedenti e sottoscritto da almeno quattro membri dell'Organo di Indirizzo.

5. Successivamente l'Organo di Indirizzo provvede ad effettuare le nomine con votazione a scrutinio segreto. Ciascun membro dell'Organo può votare un solo elenco. I candidati dell'elenco che ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, sono eletti Sindaci. In caso di parità e/o di mancato raggiungimento del quorum deliberativo la nomina si intende non effettuata. Nel tentativo di far confluire la maggioranza dei voti su un elenco, il Presidente può decidere se procedere ad ulteriori votazioni (massimo due). Qualora permanga la situazione di impasse procedurale, il Presidente esorterà i membri dell'Organo di Indirizzo a presentare eventualmente ulteriori o diversi elenchi da sottoporre alla successiva apposita riunione dell'Organo stesso, da convocare senza indugio, avente all'ordine del giorno la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Nella medesima seduta in cui è avvenuta la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti l'Organo di Indirizzo provvede a nominare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. A questo fine ciascun membro dell'Organo di Indirizzo può candidare un membro effettivo del Collegio alla carica di Presidente. Si procede alla nomina con votazione a scrutinio segreto tra i soggetti candidati. Ciascun membro dell'Organo può esprimere un'unica preferenza. Qualora, ad esito della votazione, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prevista dall'art.22 dello Statuto, si procederà, nella medesima seduta, ad una seconda votazione:

- tra i medesimi candidati se questi siano risultati in numero minore o uguale a due;
- limitata ai due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti se questi siano risultati più di due; in caso di parità, sarà posto in votazione il candidato più anziano d'età.

7. In sede di seconda votazione è considerato eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il candidato che risulti aver ottenuto il più elevato numero di voti; in caso di eventuale parità è considerato eletto il candidato più anziano d'età.

8. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di singoli Sindaci, l'Organo di Indirizzo seguirà la stessa procedura e le stesse modalità di cui ai commi precedenti.